

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CONFIENTI"

ART. 1. Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e del Codice civile, l'Associazione denominata **"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CONFIENTI"**, di seguito denominata "Associazione"; l'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 117 del 2017 *Codice del Terzo Settore*, è tenuta all'iscrizione nella Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pertanto – a decorrere dalla avvenuta iscrizione – la denominazione dell'Ente sarà **"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CONFIENTI Ente del Terzo Settore"** o anche, in forma breve **"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CONFIENTI ETS"**, e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e in tutte le comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede nel comune di Castiglione dei Pepoli (BO).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere adottata con delibera della Assemblea ordinaria dei Socicon l'obbligo di comunicazione a tutti gli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali o sedi operative dell'Associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Bologna e di quello regionale, limitrofo ed extraregionale potendo aderire anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata, tuttavia essa potrà essere sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

UN N. N. AM @ C. F. Biblo- J. L. J.

ART. 2. Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117 del 2017 e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 3. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

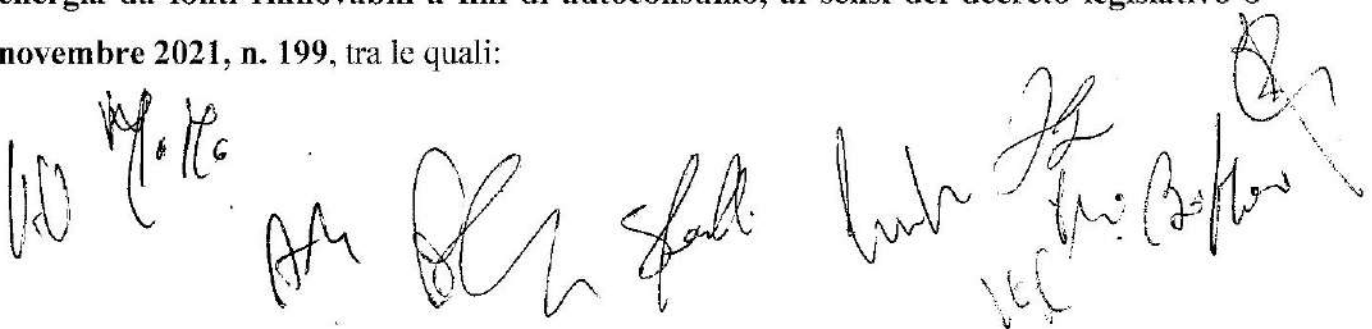
ART. 4. Scopo, finalità e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, nell'esercizio delle sue attività, non persegue alcun scopo di lucro.

In particolare, l'Associazione ha come oggetto associativo prevalente quello di fornire benefici ambientali e sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, non realizzando profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione del costo dell'energia elettrica.

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii.:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla **produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo**, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tra le quali:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M. H.', followed by 'AM', 'OLZ', 'Sant.', 'Luh', 'JH', 'M. B...', and a final signature that is partially cut off on the right edge.

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, co. 1, lett. a) del D. lgs. n. 199/2021(*fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari*), produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.

➤ **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, tra le quali:

- svolgere attività di promozione, sensibilizzazione, e informazione relativamente alla cultura delle energie rinnovabili;
- operare come promotore di progetti pilota relativamente allo sviluppo delle comunità energetiche;
- organizzazione e gestione di incontri, convegni e seminari ai fini della divulgazione nella società civile dei benefici ambientali e delle opportunità legati alla produzione e condivisione delle energie rinnovabili.

Può svolgere inoltre, ogni altra azione connessa o affine a quelle indicate al precedente periodo, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può aderire ad organismi nazionali ed internazionali nonché operare partnership e collaborare con altri enti pubblici e privati, al fine di attuare più efficacemente gli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, così

UD. H. R. G. M. AM. B. L. S. fall. G. C. M. B. W.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo, fermo restando che restano inibite tutte le attività che non possono essere svolte dalle comunità energetiche rinnovabili. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Art. 5. Volontari

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Qualora la Associazione si avvalga di volontari, la stessa è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi. La Associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 6. Requisiti e procedura di ammissione dei Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche o Enti che accettano gli scopi e le finalità fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo per il perseguimento degli stessi.

In particolare, possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi ed altri del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I Soci diversi dalle persone fisiche, come sopra individuati, partecipano alla presente Associazione mediante i rispettivi legali rappresentanti.

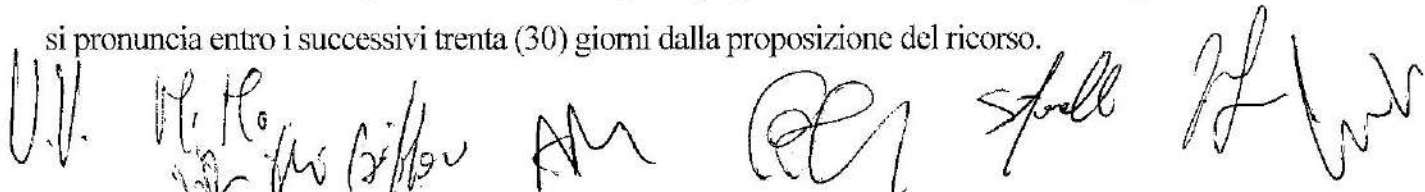
Relativamente agli enti pubblici questi non potranno assumere un'influenza dominante, né di fatto, né di diritto, negli organi di controllo della Associazione. Lo stesso vale per tutti gli altri soggetti cui tale potere di controllo risulta precluso ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Ogni Socio deve avere un'utenza intestata che si trovi all'interno del perimetro della cabina primaria di riferimento così come individuato ai sensi D.Lgs. n. 199 del 2021.

L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta, mediante apposita istanza indirizzata al Consiglio Direttivo, recante l'esplicita dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dai competenti Organi associativi, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta l'istanza da parte del soggetto interessato, provvede in merito all'accoglimento o il rigetto della stessa entro i successivi sessanta giorni, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta (60) giorni, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea degli associati che si pronuncia entro i successivi trenta (30) giorni dalla proposizione del ricorso.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors or the assembly, located at the bottom of the document.

Nel caso in cui la domanda di ammissione all'Associazione provenga da un Ente o persona giuridica, l'istanza è presentata dal Legale Rappresentante.

I Soci sono individuati nelle seguenti categorie:

- Soci **fondatori**, ossia coloro che, per primi, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo. Tali associati devono essere titolari di un punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria.
- Soci **produttori**, vale a dire coloro che dispongono di un impianto di energia rinnovabile con punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria, il quale viene messo a disposizione della comunità energetica per quanto concerne l'energia condivisa e/o, eventualmente, il ricavo derivante dalla vendita dell'energia stessa.
- Soci **consumatori**, vale a dire coloro che hanno un punto di prelievo all'interno del perimetro della cabina primaria e che, pur non avendo a disposizione un impianto che produce energia da fonti rinnovabili, mettono a disposizione le proprie utenze al fine di consentire il calcolo dell'incentivo relativo all'energia elettrica condivisa.

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e doveri.

ART. 7. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Isoci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto; nel caso di Soci enti o persone giuridiche, questi sono rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, fatto salvo il rispetto del divieto di situazioni di controllo, di fatto e di diritto, da parte di enti pubblici o soggetti il cui controllo è espressamente escluso ai sensi del D. lgs. n. 117/2017;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "M. Billo", "Spall", and others.]

- mantenere il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità energetica a titolo di incentivo per combattere la povertà energetica così come previsto ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021 e della Delibera Arera n: 727 del 2022, così come modificata dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024, e nel rispetto delle successive modifiche della normativa nazionale ed europea in materia di comunità energetiche, assicurando in ogni caso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'art. 1 del medesimo decreto, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- avere accesso in maniera preventiva, completa ed adeguata ad informativa, così come indicato ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. g), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in vigore dal 24 gennaio 2024, sui benefici loro spettanti e derivanti dalla Tariffa Premio prevista all'articolo 4 del decreto sopra menzionato. Tale informativa è a carico del referente;
- richiedere al Consiglio Direttivo la visione dei libri sociali mediate istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente; l'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare. Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso; il Socio interessato, se richiesto, può anche richiedere copia dei documenti per cui si effettua l'accesso.

Tutti i soci hanno il **dovere** di:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;



- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e le disponibilità dichiarate.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 199 del 2021 e della Delibera Arera n. 727 del 2022, così come integrata dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024.

Art. 8. Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per decadenza;
 - b) per esclusione;
 - c) per recesso;
 - d) per decesso o estinzione dell'ente associato;
- a) perde la qualità di Socio per **decadenza**, il Socio che procede al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo;
- b) perde la qualità di Socio per **esclusione**, il Socio che viola le norme statutarie o dei regolamenti, non ottemperai ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) perde la qualità di Socio per **recesso**, il Socio che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.

Il Socio sottoposto al procedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso alla Assemblea degli associati entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione

D.D. N.Y. the below
of Mr. J. L. Spell book. H-7

del provvedimento di esclusione. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncia alla prima adunanza utile.

Il provvedimento di esclusione del Socio è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso all'Assemblea non ne sospende gli effetti.

La decadenza del Socio ha effetto dal giorno successivo al termine per il pagamento della quota associativa annuale.

Il recesso del Socio diviene efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione in forma scritta da parte del socio receduto.

Il Socio decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Nel caso di un ente associato, laddove si verificchino i presupposti per l'esclusione, il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà della persona fisica che rappresenta l'ente. In caso positivo, il Consiglio invita l'ente associato alla nomina di un nuovo rappresentante.

ART. 9. Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I soggetti che non possono essere Enti del Terzo Settore, individuati dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "AM", "spalto", and various initials.]

direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, non possono esercitare un'influenza dominante, ravvisabile nella soggezione dell'associazione a direzione, coordinamento o controllo, individuabile nei casi previsti dall'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 10 . Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nell'apposito libro ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza temporanea di entrambi, l'Assemblea è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea in sede di adunanza.

Nella assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

All'attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può ricevere al massimo una sola delega.

Art. 11. Convocazione

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- gli argomenti all'ordine del giorno;
- la data, il luogo e l'ora della riunione;
- le modalità di svolgimento dell'adunanza (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
- in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.

Le informazioni di cui al precedente comma, contenute nell'avviso di convocazione, devono essere riportate anche con riferimento alla eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'V.V.', followed by 'M.M.', then 'An', a stylized signature, 'Spella', 'Carlo', and finally a signature that looks like 'J. Brillo'.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, da persona designata dai presenti in sede di adunanza.

Art. 12. Validità delle deliberazioni e quorum

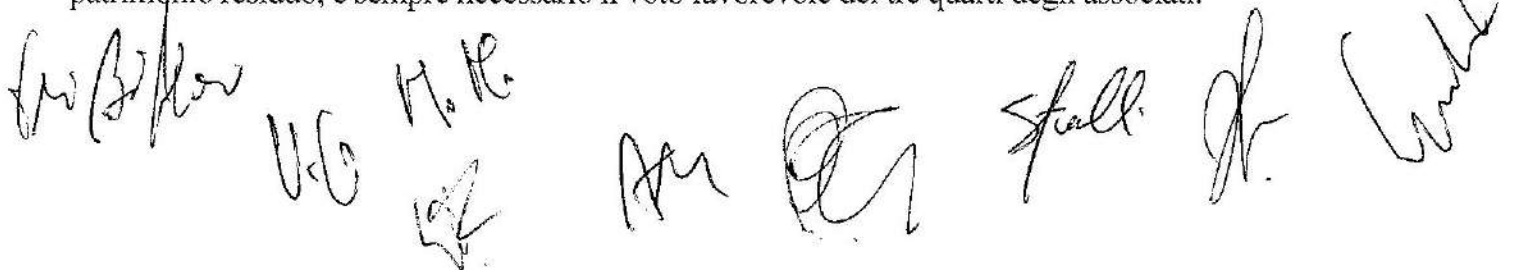
L'Assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

La Assemblea **straordinaria**, quando delibera sulle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti espresso in forma palese. Il voto è espresso in forma segreta per le deliberazioni riguardanti le persone, l'elezione degli Organi sociali o nei casi in cui la Assemblea lo ritenga opportuno, deliberando sul punto in senso favorevole.

Per deliberare la modifica dello statuto e la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.



Handwritten signatures of the board members and the assembly president, including names like B. K., U.G., H. R., M., S. P., S. P., S. P., and S. P.

Di ciascuna riunione dell'Assemblea è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono conservati nell'apposito libro obbligatorio.

Art. 13. Competenze della Assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 14. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, compreso da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5), eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "U.V. R.R. Volante", "Am", "Stell", "Lunh", and others.]

In ogni caso, gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, quarto comma.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice - Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, può essere istituito un comitato esecutivo mediante la nomina di un Segretario e un Tesoriere cui attribuire, all'atto di nomina, specifici compiti nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Art. 15. Convocazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno **sette (7) giorni** prima della riunione; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due (2) giorni prima della riunione.

In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'adozione del bilancio o rendiconto consuntivo, all'ammontare della quota associativa annuale nonché in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- gli argomenti all'ordine del giorno;
- la data, il luogo e l'ora della riunione;
- le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
- in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.

U. G. H. B.

15/2

Am

Q. R.

Spall

h

the below

huh

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Art. 16. Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

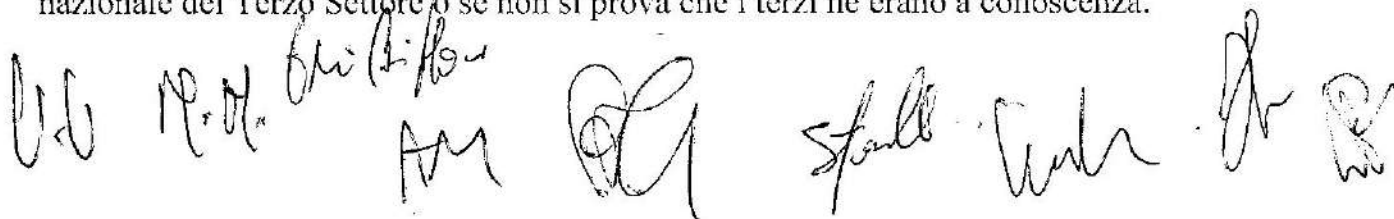
A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo::

- adotta il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare alla Assemblea per la approvazione;
- individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che da Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;

U.V. H. 1/14 *for Biffow* *AM* *B. G. Stell.* *Luca* *A.*

- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;
- adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto; in particolare, i regolamenti sull'utilizzo degli importi disciplinati ai sensi del Decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area in cui opera l'Associazione;
- predispone le proposte da sottoporre all'Assemblea;
- dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
- determina l'entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento;
- delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- delibera l'adesione ad associazioni ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
- accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell'Associazione;
- adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione e rientrante nelle proprie competenze.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Handwritten signatures of the board members, including names like "P. M. Biffa", "AM", "G", "Spall", "Luh", "R", and "M".

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-presidente e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'atto di delega.

Art. 17. Vacanza dei componenti e decadenza del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro i 60 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.

Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall'Assemblea, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti dalla Assemblea degli associati, l'Organo decade.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.

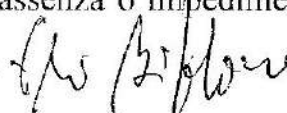
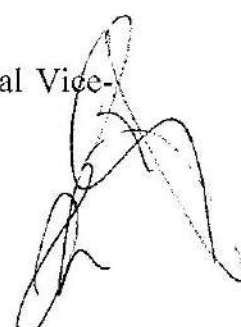
Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dell'intero Organo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 18. Presidente e Vice – Presidente

Il Presidente della Associazione, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica due (2) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i contratti per conto della Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente che ne fa le veci.

U.V. N. N.     

In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.

L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

All'Organo di Controllo, per libera determinazione della Assemblea dei Soci o al superamento dei limiti previsti ex lege, può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti.

the Billo
06 N. 10
Am
Stall
lunh
12/2

Art. 20. Libri sociali

La Associazione deve obbligatoriamente tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati;
- il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di Controllo;
- se presenti, il registro dei volontari ove sono iscritti i volontari che svolgono attività.

Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso, laddove istituito.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto all'art. 7, secondo comma.

ART. 21. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal D.Lgs. n. 199 del 2021, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari rilasciati da parte di associati e non associati;
- rendite patrimoniali;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Si precisa che l'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà della Comunità o dalla stessa detenuti o comunque utilizzati siano devoluti all'associazione per il pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati.

U.D. 17.11.2023

Am. P. G. Falli

Carlo R. G.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati di quota parte degli incentivi volti al pagamento, anche parziale, delle bollette degli associati.

ART. 22. I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23. Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non costituisce in alcun modo distribuzione degli utili la restituzione dell'incentivo economico erogato dal GSE al fine di poter contrastare la povertà energetica allorché distribuito tra i soci della presente associazione (Agenzia Entrate, Risoluzione 22 luglio 2024, n. 37/E).

ART. 24. Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore e le relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

V. A. R. AM Di Stell. Lich Jc

Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, e facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

Art. 25. Devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra gli amministratori uscenti ove possibile.

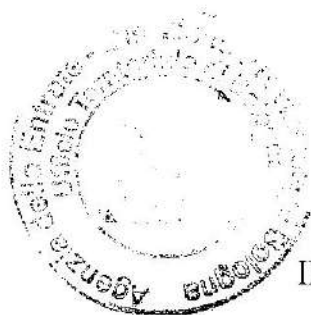
Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore (D. lgs. n. 117/2017) e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente



[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

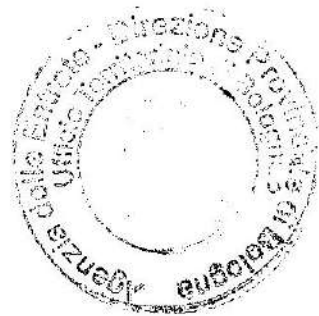
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

I soci fondatori

Ole L. Jensen
Secretary

Spauld. Mun
D. C. G. L. Greene



Alvin Volcan

Hansi Houro
Chris Biffow

21/8/2025 3 1022
Pagato € 1200,00
(Euro)

Japan Order
Account Fully

